

STATUTO
"Associazione Sportiva Dilettantistica A.C.G."

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica A.C.G."
2. La denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" nonché il relativo acronimo di "ASD" potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
3. L'associazione ha sede legale in Milano (MI) in Piazza Giovane Italia n. 3.
4. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

1. L'associazione sportiva dilettantistica è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'associazione aderisce all'Associazione Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI) APS, Ente di Promozione Sportiva del CONI e Rete Associativa e Associazione di Promozione sociale del Terzo settore, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali.
3. In questo senso, l'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli statuti e ai regolamenti di ACSI APS quale Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ACSI APS, quale Ente di Promozione Sportiva affiliante e ai fini della qualifica di ASD, l'associazione è tenuta a risultare iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
4. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
5. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.



[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia
Entrate

MARCA DA BOLLO
€2,00
BUE/DD

01009892 00002688 WD24R002
00714671 25/03/2024 15:14:46
AS2R-00087 F52E7A7D625E4AD6
IDENTIFICATIVO 01231303551399

0 1 23 130355 139 9



ART. 3
(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
 - promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
 - operare per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
 - informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura ed allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali, nonché all'attività sportiva;
 - organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative;
 - incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
3. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline sportive idonee a promuovere la conoscenza, l'incremento e lo sviluppo del gioco del golf tra i Commercialisti, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
4. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. La loro individuazione è operata da parte dal Consiglio Direttivo.



ART. 6
(Ammissione)

1. Possono far parte dell'associazione tutti i giocatori italiani e stranieri, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva, purchè soci di un circolo italiano di golf affiliato alla Federazione Italiana di Golf, che abbiano i seguenti requisiti:
 - Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tenuto dai rispettivi Ordini Professionali territorialmente competenti, intendendosi anche gli iscritti all'Elenco Speciale così come, inoltre, anche gli iscritti nel Registro dei Tirocinanti sia per la sezione A sia per la sezione B;
 - Non appartenendo alla categoria sopra indicata sono dichiarati dall'Assemblea "Soci Onorari";
 - Gli associati che per effetto dell'iscrizione alle rispettive casse di previdenza, godono del diritto alla pensione;

Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Golf o di qualunque delle FSN o degli EPS a cui l'Associazione è affiliati e dei loro organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

2. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
4. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli associati si distinguono in:

- a) Soci fondatori, coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva, dando vita all'Associazione;
- b) Soci onorari, color che per particolari ragioni di benemerenzza e di qualifiche professionali collegate all'attività di Commercialista, vengono proclamati tali dall'Assemblea;

The image shows seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and vary in complexity, representing the members of the board or the assembly mentioned in the text above.

- c) Soci effettivi, coloro che in possesso dei requisiti richiesti, abbiano fatto domanda a far parte dell'Associazione e siano stati ammessi secondo le norme stabilite.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti egual diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati ed uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Il numero degli associati è illimitato.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)



1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 24;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili;
 - frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'associazione;
 - prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'associazione e da altri enti sotto i colori dell'associazione;
 - partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'associazione;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare lo statuto e le direttive dell'ACSI APS, quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l'Associazione è affiliata;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- Astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;

21

[Handwritten signatures]



ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

1. Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per:
2. Per decesso dell'associato.
3. Per recesso volontario dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Per morosità protrattasi per oltre 3 (tre) mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
5. Per radiazione dall'Albo professionale di appartenenza.
6. Per avere contravvenuto gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, l'associato può essere escluso dall'associazione. L'esclusione viene deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri; l'esclusione è ratificata dall'assemblea ordinaria e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato; il provvedimento di esclusione rimane sospeso sino alla data di svolgimento dell'assemblea.
7. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Consiglio Direttivo;



- Presidente;
- Collegio dei Revisori;
- Commissione Sportiva;
- Collegio dei Probiviri di I° Istanza;
- Collegio dei Probiviri di II° Istanza;

ART. 11 (Elezione delle cariche sociali)

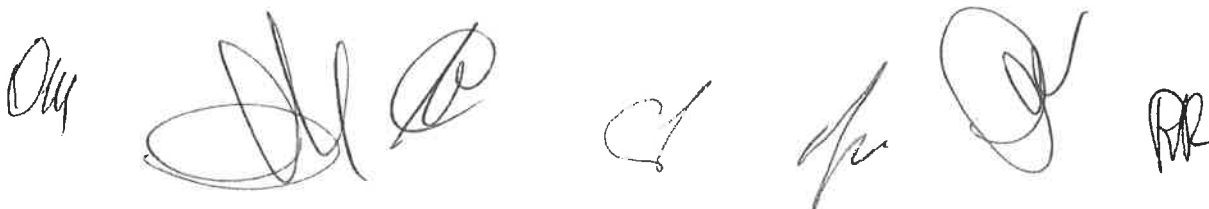
1. Le cariche sociali hanno la durata di 4 anni corrispondente al periodo di durata del quadriennio olimpico della Federazione Italiana Golf; qualora il periodo di carica non coincida con il quadriennio olimpico, potranno valere dal giorno di deliberazione sino alla scadenza del quadriennio olimpico della Federazione Italiana Golf.
2. Le cariche sociali sono onorifiche, a titolo gratuito ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.
4. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire a scrutinio segreto o palese a discrezione dell'assemblea dei soci.
5. Tutte le cariche sociali di cui al punto 10 sono elette con i voti espressi dai soci nel corso dell'assemblea sociale a scrutinio segreto; è ammessa la nomina per acclamazione
6. Il vicepresidente ed il tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

ART. 12 (Eleggibilità ed incompatibilità)

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni, regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Golf, in regola con il pagamento delle quote associative e che:

- a) Per gli amministratori, non ricoprano la medesima carica in altre società od associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
- b) Non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi;
- c) Non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

23





ART. 13 (L'assemblea)



1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.
7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

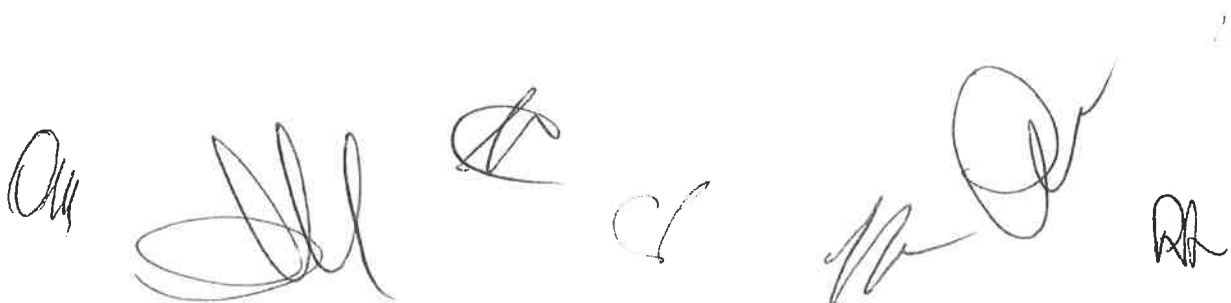
[Sette firme manoscritte in inchiostro nero, disposte orizzontalmente alla fine del documento.]

ART.14
(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il rendiconto economico-finanziario;
 - elegge e revoca i componenti degli organi sociali ad eccezione della Commissione Sportiva;
 - elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



ART. 16
(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per le delibere di scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 17
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per 4 (quattro) anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di 3 (tre) mandati.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
5. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



Handwritten signatures of the members of the Board of Directors, including the President and Secretary, and the verbalizer.

8. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
9. Ai membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
10. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
11. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'associazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il rendiconto economico finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
 - nomina la Commissione Sportiva.
12. Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 18
(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

A series of seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. They appear to be the signatures of the members of the Board of Directors.





ART. 19 (Collegio dei Revisori)



1. È facoltà dell'Assemblea nominare un Collegio dei Revisori, anche monocratico. Il Collegio dei Revisori, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
2. Spetta al Collegio dei Revisori il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare è compito dell'organo medesimo:
 - vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
3. Può esercitare, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, la revisione dei conti.
4. Il componente del Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 (Commissione Sportiva)

L'attività sportiva dell'Associazione è organizzata da un'apposita commissione sportiva che ha carattere consultivo.

Essa è composta da tre a cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno e presieduta da uno di essi pure nominato dal Consiglio Direttivo. Tali membri vanno scelti tra i soci effettivi; possono essere confermati di anno in anno.

La conferma s'intende automatica nel caso entro il suddetto termine il Consiglio Direttivo non provveda come sopra indicato.

I compiti della Commissione Sportiva sono:

- a) Sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative ritenute utili alla promozione golfistica e per la compilazione del calendario gare dell'Associazione;
- b) Provvedere alla formazione delle squadre rappresentative dell'Associazione;
- c) Controllare la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipazione alle gare;
- d) Vigilare sul regolare e corretto svolgimento dell'attività sportiva durante le manifestazioni organizzate.

ART. 21 (Collegio dei Probiviri di I° istanza)

Il Collegio dei Probiviri di I° istanza sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea e durerà in carica per il quadriennio olimpico adottato dalla F.I.G.

[Handwritten signatures of the members of the Collegio dei Probiviri di I° istanza]

Gli eletti nella prima riunione d'insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell'Associazione entro 30 giorni dall'elezione, procederanno alla nomina del Presidente del Collegio.

La carica di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare di tutti i casi d'indisciplina, di inosservanza alle norme federali e sociali nonché di scorretto comportamento morale, civile, sportivo dei soci.

Il Collegio dei Probiviri interviene a seguito di rapporti disciplinari inviati da un socio, dalla Commissione Sportiva nonché dagli altri organi statutari previsti ed in carica.

Il Presidente del Collegio potrà indire le riunioni, a sua discrezione, anche in audio o video conferenza ovvero emettere il provvedimento a seguito di consultazione scritta.

Il Collegio dei Probiviri adotta uno dei seguenti provvedimenti:

- a) Proscioglimento;
- b) Censura;
- c) Deplorazione;
- d) Sospensione temporanea;
- e) Radiazione;

Per il relativo procedimento si applicano le vigenti disposizioni statutarie ed i regolamenti della Federazione e quelli eventualmente adottati dall'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri esamina e decide ex-bono et equo qualsiasi controversia e questione fra i soci e l'associazione, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del ricorso, salvo casi di forza maggiore, che dovranno essere riportati nel testo del provvedimento redatto a cura del Presidente del Collegio. La decisione del Collegio dei Probiviri deve essere annunciata agli interessati ed al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata.

Avverso il provvedimento del Collegio dei Probiviri di I° istanza, è ammesso appello da presentarsi al Consiglio Direttivo ovvero direttamente all'organo di II° istanza e per conoscenza al Consiglio Direttivo; i provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri di I° istanza sono immediatamente esecutivi. Il reclamo potrà essere proposto e sarà validamente presentato se indirizzato e spedito per lettera raccomandata entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento assunto dal Collegio dei Probiviri, al Consiglio Direttivo.

In caso di radiazione il relativo provvedimento, se non appellato, diventerà esecutivo solo dopo la decisione del Consiglio Direttivo che confermi il provvedimento e comunque dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

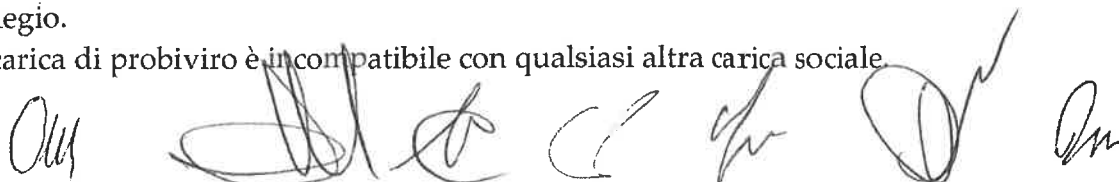
ART. 22

(Collegio dei Probiviri di II° istanza)

Il Collegio dei Probiviri di II° istanza sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea e durerà in carica per il quadriennio olimpico adottato dalla F.I.G.

Gli eletti nella prima riunione d'insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell'Associazione entro 30 giorni dall'elezione, procederanno alla nomina del Presidente del Collegio.

La carica di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.



Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare di tutti i casi decisi dal Collegio di I° istanza ed appellati nelle forme previste dal presente statuto dalla parte resistente.

Il Presidente del Collegio potrà indire le riunioni, a sua discrezione, anche in audio o video conferenza ovvero emettere il provvedimento a seguito di consultazione scritta.

Il Collegio dei Probiviri di II° istanza conferma o modifica il provvedimento adottato dal Collegio di I° istanza mediante adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

2. Proscioglimento;
3. Censura;
4. Deplorazione;
5. Sospensione temporanea;
6. Radiazione;

Per il relativo procedimento si applicano le vigenti disposizioni statutarie ed i regolamenti della Federazione e quelli eventualmente adottati dall'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri esamina e decide ex-bono et equo qualsiasi controversia e questione fra i soci e l'associazione, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'appello. La decisione del Collegio dei Probiviri di II° istanza deve essere annunciata agli interessati ed al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata.

I provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri di II° istanza sono immediatamente esecutivi.

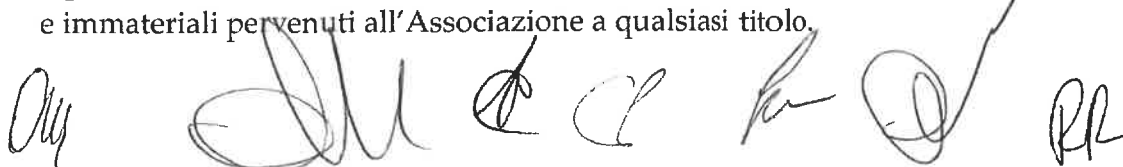
In caso di radiazione il relativo provvedimento, se non appellato, diventerà esecutivo solo dopo la decisione del Consiglio Direttivo che confermi il provvedimento e comunque dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

ART. 23 **(Libri sociali)**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 24 **(Patrimonio e Risorse economiche)**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.



2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni.



ART. 25 (I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 26 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 27 (Rendiconto economico-finanziario)

1. L'esercizio-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Al riguardo, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario, che rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il rendiconto economico-finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

[Handwritten signatures and initials]



- 
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

1. I volontari sono assicurati dall'Associazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 36/2021- Si applica l'art. 18, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 29

(Responsabilità dell'associazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30

(Assicurazione dell'associazione)

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31

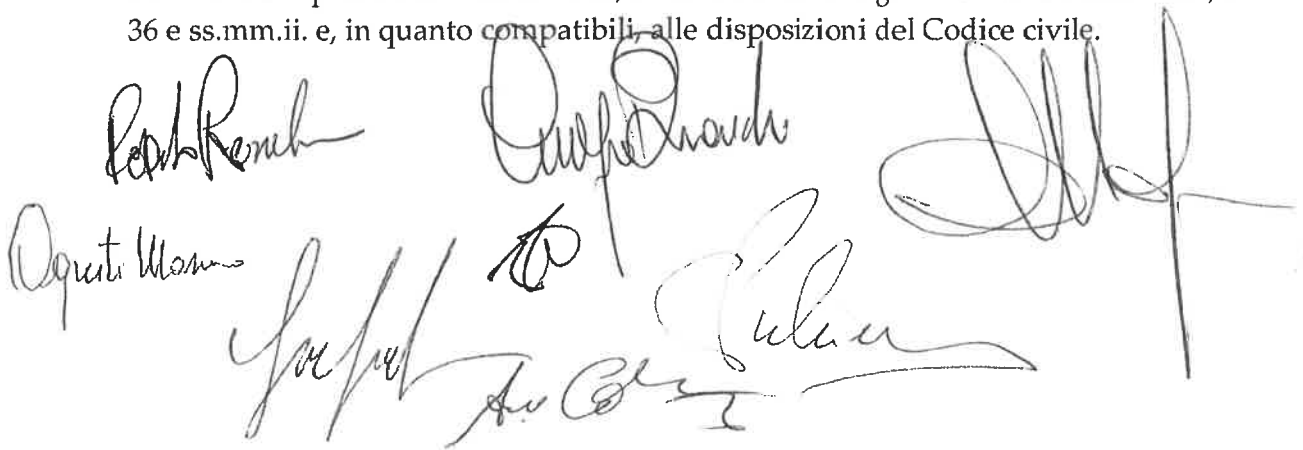
(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 32

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.



Handwritten signatures of the board members, including the President and the members of the Board of Directors.

